

**“A DIO APPARTENIAMO E A LUI FACCIAMO RITORNO”: LUCI E OMBRE
SULLA DISCIPLINA SPAGNOLA RELATIVA ALLA PIETÀ PER I DEFUNTI
MUSULMANI**

Por

ANDREA MICCICHÈ
Assegnista di ricerca in Diritto e Religione
Università degli Studi di Catania
<https://orcid.org/0000-0001-8177-6852>

andrea.micciche@unict.it

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 68 (2025)

RIASSUNTO: L'articolo ricostruisce la cornice giuridica della regolamentazione delle pratiche connesse alla morte dei fedeli musulmani in Spagna, con una duplice prospettiva, confessionale e statale. Si esporranno, anzitutto, le norme che disciplinano il trattamento dei defunti nel culto musulmano, avendo come punto di riferimento la dottrina delle scuole maggioritarie, ossia la malechita e la hanafita. Successivamente, si metteranno in luce gli strumenti che hanno condotto all'accoglimento parziale e frammentario delle pretese musulmane in materia funeraria. All'esito della disamina, saranno evidenziate le criticità di tale sistema, ossia la perdurante inerzia dell'amministrazione pubblica, la difficoltà nel dare risposte adeguate alle esigenze confessionali, la violazione del principio di uguaglianza nella diversità, il rischio di radicalizzazione motivata dalla mancata agevolazione dell'esercizio della libertà religiosa.

PAROLE CHIAVE: cimiteri, Sharia, musulmani, accordi di cooperazione.

SOMMARIO: I. IL IUS SEPULCHRI NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA. II. LA MORTE, I FUNERALI E LA SEPOLTURA NEL DIRITTO E NELLA TRADIZIONE ISLAMICA. III. LA DISCIPLINA NAZIONALE INTORNO AI CIMITERI ISLAMICI, TRA REGOLAZIONE UNILATERALE E TENTATIVI DI ACCOMODAMENTO PATTIZIO. IV. TRA PLURALISMO, IDENTITÀ, DISUGUAGLIANZE, INERZIA AMMINISTRATIVA. V. BIBLIOGRAFIA.

**“TODOS PERTENECEMOS A ALLAH Y A ÉL HEMOS DE VOLVER”: LUCES
Y SOMBRAS SOBRE LA DISCIPLINA ESPAÑOLA RELATIVA A LA
COMPASIÓN POR LOS MUSULMANES DIFUNTOS**

RESUMEN: El artículo reconstruye el marco jurídico de la regulación de las prácticas conectadas con la muerte de los fieles musulmanes en España, en doble perspectiva, confesional y estatal. En primer lugar, se expondrán las normas que disciplinan el tratamiento de los difuntos en el culto musulmán, tomando en cuenta la doctrina de las escuelas mayoritarias, es decir la maliki y la hanafi. Después, se destacarán los instrumentos que han conducido al reconocimiento parcial y fragmentario de las pretensiones musulmanas en ámbito funerario. Al final del análisis, se subrayarán las criticidades de este sistema, es decir la persistente inerzia de la administración

pública, las dificultades en responder a las exigencias confesionales, la violación del principio de igualdad en la diversidad, el riesgo de radicalización motivada por el agravio en el ejercicio de la libertad religiosa.

PALABRAS CLAVE: cementerios, Sharía, musulmanes, acuerdos de cooperación.

SUMARIO: I. EL IUS SEPULCHRI EN EL ÀMBITO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA. II. LA MUERTE, LOS FUNERALES Y EL ENTERRAMIENTO EN EL DERECHO Y LA TRADICIÓN ISLAMICA. III. LA DISCIPLINA NACIONAL SOBRE LOS CEMENTERIOS ISLÁMICOS, ENTRE REGULACIÓN UNILATERAL E INTENTOS DE AJUSTES RAZONABLES. IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ENTRE PLURALISMO, IDENTIDAD, DESIGUALDADES, INERCIA ADMINISTRATIVA. V. BIBLIOGRAFÍA.

“TO GOD WE BELONG AND TO HIM WE RETURN”: LIGHTS AND SHADOWS ON THE SPANISH REGULATION RELATING TO PIETY FOR THE MUSLIM DEAD

ABSTRACT: The paper reconstructs the legal framework of the regulation of practices related to the death of Muslim believers in Spain, with a dual perspective, confessional and statal. The first part will set out the regulations governing treatment of the deceased in Muslim worship, having as a point of reference the doctrine of the majority schools, namely the Malekite and the Hanafite. The second one will highlight the instruments that have led to the partial and fragmented acceptance of Muslim claims in funerary matters. The outcome of the examination will highlight the critical aspects of this system, namely the persistent inertia of the public administration, the difficulty in providing adequate responses to denominational needs, the violation of the principle of equality in diversity, and the risk of radicalization motivated by the failure to facilitate the exercise of religious freedom.

KEYWORDS: cemeteries, Sharia law, Muslims, cooperation agreements.

SUMMARY: I. THE IUS SEPULCHRI IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS FREEDOM. II. DEATH, FUNERALS AND BURIAL IN ISLAMIC LAW AND TRADITION. III. NATIONAL DISCIPLINE ON ISLAMIC CEMETERIES, BETWEEN UNILATERAL REGULATION AND ATTEMPTS OF AGREED ACCOMODATION. IV. STRENGTHS AND WEAKNESSES, BETWEEN PLURALISM, IDENTITY, INEQUALITIES, ADMINISTRATIVE INERTIA. V. BIBLIOGRAPHY.

I. IL IUS SEPULCHRI NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Tra le prerogative che promanano dalla libertà religiosa, il diritto ad essere seppelliti in modo corrispondente ai riti e alle pratiche proprie del credo di appartenenza riceve un trattamento singolare negli ordinamenti contemporanei. Per quanto appaia con chiarezza che i grandi interrogativi sull'aldilà e il ricordo dei defunti siano fattori costanti nella percezione del sacro, e che la dignità della persona sia un valore che si proietta oltre la morte, le Carte dei diritti tacciono sul punto, lasciando all'interprete e all'operatore giuridico un ampio margine di manovra nell'individuare gli standard di tutela¹.

* Il presente articolo è stato scritto nell'ambito del progetto di ricerca *La posizione giuridica delle comunità musulmane in Spagna*, finanziato dal programma di mobilità estera dell'Università degli Studi di Catania. Il progetto ha previsto un soggiorno di studi presso la *Facultad de Derecho* dell'*Universidad de Zaragoza*.

Limitando l'osservazione all'area europea, l'art. 9 CEDU non accenna al diritto alla “sepoltura religiosa” e la Corte di Strasburgo ha mantenuto un atteggiamento ondivago: la maggior parte delle volte ha evocato l'art. 8 della Convenzione, ritenendo che le pratiche funerarie ricadessero nell'ambito della protezione della vita privata e familiare, evitando di valutare i profili confessionali²; in altre occasioni, con riguardo a ricorsi promossi da gruppi religiosi o umanistico-filosofici, che si battevano per l'ottenimento di spazi cimiteriali, si è espressa con pronunce di inammissibilità per motivi procedurali o per manifesta infondatezza³; in via eccezionale, il collegio giudicante ha mostrato sensibilità per le implicazioni culturali delle limitazioni ai riti funebri. Si è trattato, per lo più, di richieste di familiari di persone decedute in situazioni di forte impatto emotivo, a fronte delle quali la Corte ha ritenuto che l'opposizione delle autorità a garantire un trattamento religiosamente conforme fosse contrario ai canoni di umanità⁴. Quanto all'ordinamento dell'Unione Europea, non emergono dati significativi nella Carta di Nizza, né nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, dal momento che il tema delle sepolture intercetta in minima parte le materie menzionate nei Trattati istitutivi⁵.

¹ Cfr. CAVANA, P., “La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2009, pp. 1-37 (soprattutto, pp. 1-9); CIMBALO, G., “Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa”, *ivi*, novembre 2010, pp. 1-47 (sono qui d'interesse le pp. 14-15); RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Régimen jurídico de cementerios y sepulturas*, Comares, Granada, 2015, pp. 10-17; SOUTO GALVÁN, E., “Cementerios y ritos funerarios”, in AA.VV., *Gestión pública del hecho religioso*, Editorial Dyckinson, Madrid, 2017, pp. 195-205 (in particolare, pp. 195-197). Per una panoramica sulle implicazioni filosofiche del diritto alla sepoltura, si veda VANTIN, S., “Vulnerabilità, morte e pietas. L'atto della sepoltura e le sue implicazioni giuridiche”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 21, 2019, pp. 57-69, e bibliografia *ivi* citata.

² Si vedano, per l'ultimo decennio di giurisprudenza, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Maskhadova e altri c. Russia*, n. 18071/05, 6 giugno 2013; *Sabanchiyeva e altri c. Russia*, n. 38450/05, 6 giugno 2013; *Marić c. Croazia*, n. 50132/12, 12 giugno 2014; *Gülbahar Özer e Yusuf Özer c. Turchia*, n. 64406/09, 29 maggio 2018; *Dražković c. Montenegro*, n. 40597/17, 9 settembre 2020; *Vassiliou e altri c. Cipro*, n. 58699/15, 31 agosto 2021.

³ Mi riferisco a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Johannische Kirche e Peters c. Germania*, n. 41754/98, 10 luglio 2001; *Representation of the Union of Councils for Jews in the Former Soviet Union e Union of Jewish Religious Organisations of Ukraine c. Ucraina*, n. 13267/05, 1° aprile 2014; *Muslim Board Startsevo c. Bulgaria*, n. 41214/13, 10 novembre 2016.

⁴ È stato preso in considerazione l'art. 9 CEDU nelle vicende *Polat c. Austria*, n. 12886/16, 20 luglio 2021 e *Aygün c. Turchia*, n. 28336/12, 8 novembre 2022. Nella prima sentenza, la Corte censurò il comportamento dei medici che non tennero in conto l'obiezione, avanzata dai genitori di un neonato, all'esecuzione di un'autopsia sul corpo del figlio, in quanto contraria alla propria fede islamica. Nella seconda, furono condannate le autorità belghe per non aver consentito ai ricorrenti di trasferire in Turchia le salme dei propri figli, uccisi da un vicino di casa.

⁵ In effetti, con il procedimento C-342/17, deciso dalla Corte di Giustizia il 14 novembre 2018, si sarebbe potuto aprire un dibattito sulla prospettiva eurounitaria in tema di sepolture religiose e di diritto a una libera scelta della pratica funeraria. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto aveva, infatti, domandato alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale (nella specie, l'art. 92 co. 4 del D.P.R. 285/1990, la L.R. Veneto n. 18/2010 e l'art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova) che vietava all'affidatario di un'urna cineraria di delegarne la conservazione a soggetti diversi dal cimitero comunale, con la conseguenza - contraria al diritto eurounitario - di impedire l'esercizio di qualsiasi attività lucrativa in

In un periodo storico in cui l'uniformità culturale cede il passo al pluralismo e alle rivendicazioni di spazi, sia in senso metaforico, che - come in quest'area - fisico, il dibattito sulla doverosità di prevedere forme di tutela *post mortem* della diversità conduce all'adozione di soluzioni complesse, spesso foriere di incomprensioni a livello politico, non prive di contraddizioni interne e di compromessi, solitamente al ribasso vista la scarsità di risorse disponibili⁶.

Un caso di studio è costituito dall'ordinamento spagnolo, nel quale la disciplina di dettaglio della libertà religiosa, enunciata nell'art. 16 della Carta fondamentale, è affidata alla legge organica n. 7/1980 (di seguito, LOLR). In particolare, essa menziona il diritto a ricevere una degna sepoltura nell'art. 2 lett. b), includendolo tra gli atti pertinenti al culto⁷. Sebbene la scelta del legislatore abbia un innegabile impatto sul piano ideologico ed ermeneutico - tanto che vi è chi desume da tale formulazione l'esistenza di un diritto della comunità di fede a stabilire propri cimiteri anche in assenza di accordi di cooperazione⁸ -, la concreta declinazione delle facoltà che promanano da questo diritto, soggiace all'intreccio di fonti di diverso rango gerarchico e ambito di applicazione *ratione loci*, a causa della conformazione multilivello dello Stato.

Nonostante siano potenzialmente interessati i fedeli di tutte le confessioni, il mancato o parziale compimento degli obblighi ricadenti sulle amministrazioni si riverbera,

questo settore. Il giudice dell'Unione dichiarava l'incompatibilità di questo sistema con il diritto comunitario sulla base dell'art. 49 TFUE, rinvenendo esclusivamente un'illegitima restrizione della libertà di stabilimento, senza prendere in considerazione i profili attinenti alla libertà religiosa, come suggerito, invece, dall'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona (§§1-6 e 75-80 delle conclusioni).

⁶ Cfr. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Ideologías y creencias en la formación del derecho en un contexto global*, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2023, pp. 42-57, 65-66.

⁷ RODRÍGUEZ BLANCO, M., "Le pluralisme religieux dans les cimetières espagnols à la lumière du droit à une sépulture décente", in FORNEROD, A. (ed.), *Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe*, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2019, pp. 93-114, traccia l'evoluzione della disciplina dalla l. 44/1967, che configurava all'art. 2 il diritto a una sepoltura conforme al proprio credo, alla LOLR, che usa una terminologia maggiormente inclusiva, ossia "sepoltura degna". In Italia, il tema della sepoltura come corollario della libertà religiosa è stato affrontato da MAZZOLA, R., "Le istanze di libertà individuale", in ZACCARIA, R., DOMIANELLO, S., FERRARI, A., FLORIS, P., MAZZOLA, R. (eds.), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 103-144 (soprattutto, pp. 143-144).

⁸ Cfr. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., "Libertad religiosa y cementerios: incidencia del factor religioso sobre las necrópolis", in *Ius Canonicum*, vol. XLI, n. 82, 2001, pp. 645-695 (in particolare, p. 654), e RODRÍGUEZ BLANCO, M., "Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa", in ÁLVAREZ CORTINA, A. C., RODRÍGUEZ BLANCO, M. (eds.), *La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio (comentarios a su articulado)*, Comares, Granada, 2006, pp. 49-95 (soprattutto, pp. 70-73). Invero, GARCÍA GARCÍA, R., "El contenido esencial del derecho fundamental de la libertad religiosa en su vertiente individual y colectiva: la Ley Orgánica de Libertad Religiosa", in ROSSELL GRANADOS, J., GARCÍA GARCÍA, R. (eds.), *Derecho y Religion*, Universidad Católica de Valencia-Edisofer S.L., Madrid, 2020, pp. 203-231 (soprattutto, pp. 221-222), precisa che LOLR non formalizza il diritto assoluto a essere seppelliti in uno spazio riservato alla propria confessione di appartenenza, bensì stabilisce il divieto di discriminazione per motivi religiosi rispetto alla materia sepolcrale.

soprattutto, sulla comunità musulmana che, come si vedrà più avanti, manifesta esigenze differenti da quelle del resto della popolazione.

Ed è proprio nei confronti di questa minoranza, pur numericamente predominante tra i culti diversi dal cattolico⁹, che il contrasto tra precetto costituzionale e normativa derivata diventa più stridente, visto che è sistematica la carenza di cimiteri appositamente dedicati o, quantomeno, di aree riservate agli aderenti. Malgrado, infatti, siano costanti gli appelli e le iniziative per sensibilizzare i decisori politici sul tema, nel momento in cui si scrive in Spagna esistono solo trentacinque cimiteri musulmani e circa un terzo delle comunità autonome non ne dispone assolutamente¹⁰.

II. LA MORTE, I FUNERALI E LA SEPOLTURA NEL DIRITTO E NELLA TRADIZIONE ISLAMICA

Nel mondo musulmano, la morte rappresenta il culmine di una vita trascorsa nell'obbedienza ai precetti di Allah: ciascun individuo attende, così, il premio per le buone azioni o la condanna per le colpe commesse.

Dal libro sacro emerge in maniera nitida il concetto di aldilà e di retribuzione: fin dalla prima sura Allah è presentato come un giudice clemente e misericordioso, anzi, come “colui che possiede il giorno del giudizio”¹¹; non solo, sono numerosi e riccamente descritti i temi della risurrezione, del gaudio paradisiaco, dei castighi contro i miscredenti,

⁹ Secondo l'*Estudio demográfico de la población musulmana*, predisposto dall'Observatorio Andalusi con dati riferiti al 31 dicembre 2024, circa il 5% dei residenti in Spagna è di fede musulmana (ivi, p. 16).

¹⁰ Cfr. LORENZO, S., “El drama de los musulmanes sin espacio donde poder enterrarse: «No tenemos donde caernos muertos»”, in *El Mundo*, 29 dicembre 2024, <https://www.elmundo.es/espana/2024/12/29/677058cee4d4d8f2138b457e.html>; D'OULTREMONT, M., “Los musulmanes de seis comunidades autónomas no tienen dónde enterrar a sus muertos: «Es nuestro derecho»”, in *elDiario.es*, 30 novembre 2024, https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-seis-comunidades-autonomas-no-enterrar-muertos-derecho_1_11557342.html; PANIAGUA, A., “Los musulmanes piden espacios para poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus ritos”, in *Heraldo*, 23 ottobre 2024, <https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2024/10/23/musulmanes-piden-espacios-enterrar-muertos-acuerdo-creencias-religiosas-1771910.html>. Oltre alle fonti giornalistiche, si tengano in conto i comunicati stampa dell'organo rappresentativo dei musulmani spagnoli, tra cui si segnalano: COMISIÓN ISLAMICA DE ESPAÑA, *Espera sobre el previsto Cementerio Musulmán de Madrid*, 8 gennaio 2025, <https://comisionislamica.org/2025/01/08/espera-sobre-el-previsto-cementerio-musulman-de-madrid/>; EAD., *Pasividad siguiendo sin enterrar musulmanes gallegos*, 3 dicembre 2024, <https://comisionislamica.org/2024/12/03/pasividad-siguiendo-sin-enterrar-musulmanes-gallegos/>; EAD., *Las demoras continúan: los musulmanes madrileños siguen sin un lugar adecuado para sus entierros*, 17 ottobre 2024, <https://comisionislamica.org/2024/10/17/las-demoras-continuan-los-musulmanes-madrilenos-siguen-sin-un-lugar-adecuado-para-sus-entierros/>.

¹¹ *Corano* I:4. La traduzione utilizzata nel presente contributo è de *Il Corano*, ed. a cura di VENTURA, A., trad. it. ZILIO GRANDI, I., Mondadori, Milano, 2010. Cfr. LANGE, C., *Last Judgment*, in FLEET, K., KRÄMER, G., MATRINGE, D., NAWAS, J., STEWART, D. J. (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, 3^a ed., Brill, versione online, 2018, https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_35811.

del ribaltamento della condizione di sofferenza patita dai credenti, della ricapitolazione finale, sia per rafforzare la speranza, sia per indurre alla conversione¹². Ancora, è frequente l'invettiva contro coloro che non hanno fiducia nella vita ultraterrena: in effetti, la centralità dell'elemento escatologico nella predicazione del Profeta era stata una delle cause di ostilità e avversione da parte di molti ascoltatori, visto che tale insegnamento che si poneva in antitesi rispetto alle credenze diffuse in Arabia, secondo le quali il destino dell'uomo si compiva esclusivamente sulla terra, senza che vi fosse distinzione tra buoni e cattivi dinanzi alla morte¹³.

¹² Plurimi sono nel testo sacro i riferimenti alla retribuzione dei giusti e al castigo dei malvagi, già in atto nella realtà terrena. A titolo esemplificativo, segnalo *Corano* III:185: "Ogni anima gusterà la morte e nel giorno della resurrezione riceverete la vostra ricompensa, e chi sarà allontanato dal fuoco e condotto al giardino, costui trionferà. la vita del mondo è solo un bene illusorio"; IV:100: "Chiunque emigrerà sul sentiero di Dio troverà sulla terra molti luoghi di rifugio e ampie distese, chi esce dalla propria casa verso Dio e il Suo Inviato e la morte lo coglierà, Dio Si impegna a dargli ricompensa, Dio è indulgente e compassionevole"; VI:61-62: "Egli è colui che domina i suoi servi. Per custodirvi, invia degli angeli finché, quando la morte coglierà uno di voi, i nostri angeli lo richiameranno, certo non sono negligenti, e infine tutti gli uomini saranno ricondotti a Dio, il loro vero Protettore. Forse il giudizio non spetta a Lui? Egli conta più velocemente di ogni altro"; IX:116: "a Dio appartiene il regno dei cieli e della terra, Egli dà la vita e dà la morte, e voi, al di fuori di Dio, non troverete chi vi protegga e vi difenda"; XXI:35: "Ogni anima gusterà la morte. Noi vi tentiamo con il male e con il bene e poi sarete ricondotti a Noi"; XXIX:57-59: "Ogni anima gusterà la morte e poi sarete tutti ricondotti a Noi, e quelli che credono e compiono le buone azioni, Noi li faremo dimorare nel giardino in altissime stanze sotto le quali scorrono i fiumi, e lì resteranno in eterno, com'è bello il premio di chi fa il bene ed è paziente e si affida al Signore!". Numerose, poi, le descrizioni del giorno del giudizio, come XIV:21-23: "Compariranno davanti a Dio tutti insieme, e allora i deboli diranno ai superbi: «noi vi abbiamo seguito, e adesso ci servirete almeno un po' contro il castigo di Dio?». Risponderanno: «se Dio ci avesse guidato, noi avremmo guidato voi, ma ora è uguale per noi dolerci o pazientare, non abbiamo scampo». [...] Certo i colpevoli avranno un castigo doloroso, mentre quelli che credono e compiono le buone azioni saranno accolti in giardini alla cui ombra scorrono i fiumi, dove rimarranno in eterno con il permesso del loro Signore, e lì udiranno: «Pace»"; XXIII:101-104: "Quando si darà fiato alla tromba, in quel giorno le parentele non conteranno nulla e nessuno di loro potrà chiedere nulla all'altro. Quelli che avranno le bilance pesanti sono i beati, mentre quelli che avranno le bilance leggere si sono smarriti da sé e resteranno per sempre nella Geenna, con il volto annerito dal fuoco e le labbra contratte"; XXXVI:53-58: "Ci sarà soltanto un grido, uno solo, e tutti si presenteranno davanti a Noi, sarà il giorno in cui nessuno subirà alcun torto, sarete ripagati solo di quel che avete compiuto, il giorno in cui quelli del giardino avranno liete occupazioni, staranno all'ombra, con le loro spose, adagiati su alti letti, e lì avranno frutta, avranno quel che chiederanno, e «pace» è la parola che udiranno da parte di un Signore compassionevole".

¹³ Delle controversie tra il Profeta e i miscredenti politeisti sul giorno del giudizio si ha traccia nel *Corano*, XXXVII:13-18: "Una volta ammoniti, <i miscredenti> non accolgono il monito, e quando vedono un segno lo deridono e dicono: «È magia evidente. Quando moriremo e saremo polvere e ossa, saremo risuscitati? E anche i nostri padri antichi?». Rispondi: «Sì, e sarete umiliati»"; XXXVII:35-39: "Quando si diceva loro: «Non c'è altro dio che Dio», si insuperbivano e rispondevano: «Dovremmo abbandonare i nostri dèi per un poeta invasato?». Ma è venuto con la verità, per confermare la sincerità dei messaggeri. E adesso gusterete il castigo doloroso e d'altro non sarete ripagati che di quel che avete compiuto"; XLV:7-10: "Guai al peccatore e calunniatore, il quale ode i segni di Dio che gli sono recitati e persevera ostinato nella sua superbia come se non avesse udito nulla - annuncia a costui un castigo doloroso - e se ha qualche cognizione dei nostri segni, li deride - annuncia a costoro un castigo doloroso. La Geenna è dietro di loro, e a nulla potranno giovare le azioni che hanno compiuto né i protettori che si sono presi al di fuori di Dio; avranno un castigo orribile". Cfr. BRANCA, P., "«Ogni anima gusterà la morte»: tanatologia musulmana", in FABRIS, A. (ed.), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2013, pp. 38-50, HALEVI, L., *Funerary*

Pertanto, l'evento morte si configura quale passaggio, che deve essere accompagnato da rituali che, pur avendo un nucleo comune, divergono secondo le scuole giuridiche di appartenenza e le tradizioni locali¹⁴.

Avendo riguardo per le principali correnti di pensiero diffuse nella penisola iberica, ossia la malechita e la hanafita¹⁵, bisogna considerare che le norme che concernono il trattamento delle salme dei defunti, l'organizzazione delle esequie e la predisposizione di spazi cimiteriali sono abbastanza omogenee e si caratterizzano per la ricerca della semplicità e della rapidità nello svolgimento delle pratiche di pietà, al fine di evitare ogni forma di sfarzo o celebrazione del deceduto, in favore del quale la comunità intercede affinché Allah si mostri misericordioso e compassionevole.

practices, in *Encyclopaedia of Islam*, 3^a ed., cit., https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27205, SACCHETTI, F., *La cultura della morte nell'Islam. Analisi del contesto italiano*, FrancoAngeli, Milano, 2024, pp. 21-35, nonché CUCINIELLO, A., “La morte e l'aldilà nelle credenze dei musulmani”, in *Paper Fondazione ISMU*, luglio 2018, pp. 1-15.

¹⁴ Per quanto riguarda le pratiche funerarie islamiche in Spagna, e in particolare a Siviglia, segnalo TARRÉS CHAMORRO, S., “Ritos funerarios en el islam: la praxis entre los musulmanes de Sevilla”, in *Zainak*, n. 28, 2006, pp. 429-446; inoltre, l'Osservatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid ha pubblicato un rapporto sulle specificità dei riti funebri musulmani e sull'incidenza che questi hanno nella gestione degli spazi cimiteriali (SAQUE, S., *Las necesidades mortuorias por el rito musulmán: análisis comparativo entre Madrid, Francia y el Reino Unido, Informe del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid*, n. 4, aprile 2006, in particolare, pp. 2-4). Per una comparazione con l'Italia, cfr. FRONZONI, V., “Morire altrove. L'intermittente riconoscimento di diritti e riti funebri ai musulmani in Italia”, in *Jurnalul libertății de conștiință*, vol. XI, n. 2, 2023, pp. 491-511. Una visione d'insieme sul dibattito tra le scuole giuridiche sunnite circa l'osservanza delle norme sui funerali, cfr. HUSSAIN, N., “Muslim Funeral Rights in The West”, in *Journal of Contemporary Islamic Law*, vol. IX, n. 1, 2024, pp. 1-7.

¹⁵ Cfr. *Estudio demográfico de la población musulmana*, cit., p. 4. Sui caratteri della presenza islamica e sulla loro condizione giuridica in Spagna, segnalo MANTECÓN SANCHO, J., “El Islam en España: derechos personales y derechos colectivos”, in PÉREZ-MADRID, F., GAS AIXENDRI, M. (eds.), *La gobernanza de la diversidad religiosa. Personalidad y territorialidad en las sociedades culturales*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 19-42; ID., “El Islam en España”, in *Conciencia y Libertad*, n. 13, 2001, pp. 57-89; CIÁURRIZ, M. J., “La situación jurídica de las comunidades islámicas en España”, in MOTILLA, A. (ed.), *Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 23-64 (in particolare, pp. 23-35); ROSSELL, J., “El Islam institucional en España”, in COMBALÍA, Z., DIAGO DIAGO, M., GONZÁLEZ-VARAS, A. (eds.), *Derecho islámico e interculturalidad*, Iustel, Madrid, 2011, pp. 303-330 (soprattutto, pp. 303-309); ROSÓN, J., TARRÉS, S., “Inmigración, integración y comunidades musulmanas”, in *Cuadernos de la Escuela Diplomática*, n. 48, 2013, *El Islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España*, pp. 249-260; LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS; J. L., “El reconocimiento jurídico del Islam contemporáneo en España”, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, n. 43, 2017, pp. 1-41 (per quanto d'interesse, pp. 1-15); REGUEIRO GARCÍA, M. T., “Migración islámica y su influencia en la diversidad religiosa española actual”, in PÉREZ ÁLVAREZ, S., PELAYO OLMEDO, J. D., *Secularización, cooperación y derecho. Estudios en homenaje a la profesora Dra. D.^a Ana Fernández-Coronado González*, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Madrid, 2023, pp. 525-539; ÁLVAREZ-MIRANDA, B., ESEVERRI-MAYER, C., “From Moors to Muslims: evolution of the Spanish public debate”, in *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n. 36, 2024, pp. 28-56. Per un quadro sulle scuole giuridiche musulmane, rinvio ad ABU-SAHLIEH, S. A. A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Carocci, Roma, 2011, pp. 51-55.

Circa la *sedes materiae*, la *Risālā fi-l-Fiqh* (ossia *Trattato o Epistola sul diritto*) del giurista malechita Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī¹⁶ e il *Muḥtaṣar* dell'hanafita Abu 'l-Ḥusayn Aḥmad al-Qudūrī¹⁷ sono concordi nell'individuarela nella parte che concerne il secondo pilastro dell'Islam, ossia la preghiera, a testimonianza del fatto che l'accompagnamento del defunto nel suo "viaggio definitivo" è un atto di adorazione verso Dio creatore, ancor prima che un'opera di misericordia per il prossimo.

L'evento del trapasso è vissuto comunitariamente e con un andamento progressivo: già a partire dall'agonia, i familiari e i correligionari sono caldamente esortati a stringersi in preghiera attorno al moribondo e a orientarlo verso La Mecca. Una volta verificatosi il decesso, uno degli astanti gli deve chiudere gli occhi e la bocca - conformemente a quanto fece Maometto appena morì Abu Salamah¹⁸ - e deve pronunciare una o due volte la professione di fede in Allah e nel Profeta.

Nella *Risālā* si tramanda, inoltre, la raccomandazione a recitare la sura XXXVI - intitolata *Yā Sīn* dalle lettere isolate che la aprono¹⁹ - perché essa preannuncia il giorno del giudizio e la risurrezione dei morti, di cui si hanno segni inequivocabili già nei cicli degli astri e nell'alternarsi delle stagioni²⁰.

Successivamente, il coniuge superstite o, in mancanza, uno dei parenti più prossimi - in tal caso, dello stesso sesso del defunto - effettua il lavaggio del cadavere secondo le norme dell'abluzione maggiore (*ghusl*) con acqua ed essenze aromatiche per un numero

¹⁶ Ibn Abī Zayd Al-Qayrawānī (Ciudad de Vascos, 922-Bāb Tūnis, 996) fu giurista e teologo, annoverato tra i principali esponenti della scuola malechita. Egli si distinse per la compilazione di opere che studiano gli *ḥadīth* di Maometto e per la diffusione della giurisprudenza delle scuole medinense e meccana. Cfr. MURANYI, M., *Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*, in *Encyclopaedia of Islam*, 3^a ed., cit., https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30680, e la nota introduttiva a AL-QAYRAWĀNĪ, I., *Compendio de derecho islámico (Risālā fi-l-Fiqh)*, ed. a cura di RIOSALIDO, J., Editorial Trotta, Madrid, 1993, pp. 51-54. Nel presente articolo le traduzioni delle fonti musulmane dall'inglese e dallo spagnolo sono a cura del sottoscritto.

¹⁷ Abu 'l-Ḥusayn Aḥmad al-Qudūrī (Bagdad, 972-1037) fu un giureconsulto musulmano, a capo della scuola hanafita irakena. Il suo manuale, il *Muḥtaṣar*, ottenne notevole fortuna, testimoniata dalla diffusione di numerosi manoscritti che ne tramandano il testo, e dai commentari che si ispirarono alle soluzioni accolte nell'opera. Cfr. BEN CHENEB, M., *al-Qudūrī, Abu 'l-Ḥusayn/al-Ḥasan Aḥmad*, in BEARMAN, P. J. (ed.) *Encyclopaedia of Islam*, 2^a ed., Brill, versione online, 2012, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_4481. Nel contributo farò riferimento alla versione AL-QUDŪRĪ, A., *The Mukhtasar*, trad. inglese a cura di KĪANĪ, T.M., Ta-Ha Publishers, Londra, 2010.

¹⁸ L'*ḥadīth* è riportato in *Ṣaḥīḥ Muslim*, 920a. Nel presente testo, mi sono servito di IBN AL-ḤAJJĀJ, M., *Ṣaḥīḥ Muslim*, trad. inglese a cura di AL-KHATTAB, N., vol. II, Darussalam, Riyadh, 2007.

¹⁹ Sulle lettere isolate (*al-ḥurūf al-muqatta'a*) che introducono alcune sure e di cui oggi si ignora l'esatto significato, cfr. ABU-SAHLIEH, S. A. A., *op. cit.*, p. 116, nonché *Il Corano*, cit., p. 428.

²⁰ Cfr. AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 87. Per le usanze attuali, si vedano CUCINIELLO, A., *op. cit.*, p. 3, SACCHETTI, F., *op. cit.*, pp. 41-42.

dispari di volte²¹. Esso viene compiuto bagnando, nell'ordine, la testa, il collo, il lato destro e il lato sinistro del corpo²². Infine, la salma è avvolta in un semplice sudario, diviso in un numero sempre dispari di parti, solitamente tre: una che copre dall'ombelico alle ginocchia, l'altra dalle spalle alle caviglie, e l'ultima tutto il corpo, in modo che sia occultato alla vista. Ciò richiama quanto fu fatto per Maometto, le cui spoglie furono ricoperte con tre lenzuoli bianchi²³. Per le donne, la dottrina hanafita prevede che il sudario si componga di cinque parti, al fine di proteggere le parti meno onorabili²⁴. Soltanto per il martire non si esige alcuna pulizia, perché è la sua testimonianza suprema a cancellare ogni colpa²⁵.

Tutte le operazioni sono da svolgere con cura, ma soprattutto in modo rapido e composto, evitando manifestazioni eccessive di dolore: annota l'autore della *Risālah* che, sebbene il pianto sia ammesso, come pure le esternazioni di cordoglio, non sono accettabili le grida e i lamenti.

Il corteo funebre, al quale tradizionalmente partecipano solo gli uomini²⁶, giunge fino al luogo stabilito per la preghiera, che, per la maggior parte delle scuole giuridiche, non deve essere una moschea. Lì, l'*imam* deve recitare quattro *takbīr*, ossia la proclamazione che Allah è grande, e proseguire con un'orazione, di cui la *Risālah* tramanda il contenuto, che ben sintetizza il patrimonio di fede e spiritualità della comunità musulmana:

“Sia lodato Dio, che dà la morte e dà la vita. Sia lodato Dio, che risusciterà i morti. A lui la gloria e la potenza e il regno, la forza e la lode. Egli può tutto. Dio nostro, benedici Maometto e la famiglia di Maometto come hai benedetto Abramo e la famiglia di Abramo, hai avuto misericordia e li hai colmati delle tue grazie in questo mondo. Tu sei il Lodato e il Glorificato. Dio nostro, questo (cadavere) è il tuo servo, figlio del tuo servo e della tua serva. Tu lo hai creato e lo hai fatto vivere. L'hai portato alla morte e lo vivificherai di nuovo. Conosci i suoi segreti e i suoi atteggiamenti esteriori meglio di chiunque altro. Noi veniamo a te come suoi avvocati per pregare per lui. Dio nostro, ti chiediamo di proteggerlo secondo le tue

²¹ Tuttavia, raccogliendo testimonianze di musulmani savigliani, TARRÉS CHAMORRO, S., *op. cit.*, pp. 439-440, segnala come nella prassi prima si effettui la pulitura effettiva del cadavere e solo dopo il *ghusl*.

²² Cfr. AL-QUDŪRĪ, A., *op. cit.*, pp. 39-41.

²³ Cfr. AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 87-88, e AL-QUDŪRĪ, A., *op. cit.*, p. 103-105.

²⁴ Cfr. AL-QUDŪRĪ, A., *op. cit.*, p. 105-106.

²⁵ Cfr. AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 88.

²⁶ Più che proibire alle donne di partecipare ai cortei funebri, Maometto si sarebbe limitato a sconsigliarlo, come riportano due *ḥadīth*, raccolti in *Ṣaḥīḥ Muslim*, 938a e 938b, e da *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2, 23, 368. Per il *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ho utilizzato l'edizione *The Translation of the Meanings of Saḥīḥ Al-Bukhārī*, trad. Inglese a cura di KHAN, M. M., vol. II, Darussalam, Riyadh, 1997.

promesse poiché tu sei Lealtà e Onore. Dio nostro, custodiscilo durante il giudizio della tomba e preservalo dalla tortura dell'inferno. Dio nostro, perdonalo e donagli la tua misericordia, scusalo da ogni male, accoglilo generosamente nella tua casa, aprendogli la porta, lavalo con acqua, neve e grandine e purificalo dai suoi peccati come un lenzuolo bianco è purificato da ogni sporcizia. Dagli in cambio una bella casa, migliore di quella che aveva quaggiù, una famiglia migliore di quella che aveva e una sposa migliore. Dio nostro, se è stato fedele, accresci la sua beatitudine e se non lo è stato, abbi pietà di lui. O nostro Dio, egli è già venuto nella tua dimora e tu sei il più eccelso dei signori. Egli ha bisogno della tua misericordia, ma tu puoi evitare di castigarlo. Dio nostro, assicura la sua ragione quando è interrogato e non affliggerlo nella tomba con ciò che le sue forze non possono sopportare. Dio nostro, non ci privare della ricompensa e non permettere che ci ribelliamo a te, una volta che se ne sarà andato”²⁷.

Più generica è l'esposizione di al-Qudūrī, che, mantenendo i quattro *takbīr*, non prescrive una preghiera particolare, ma stabilisce che tra un *takbīr* e un altro si pronuncino una lode a Dio, una benedizione al Profeta, una supplica per il defunto e il commiato con il ricordo per tutti i musulmani deceduti²⁸.

1Tra le note culturali è opportuno segnalare che la salma è posta a terra, sempre orientata verso La Mecca, che l'imam si pone al lato della stessa e gli astanti dietro, e che non si effettuano né inchini, né prosternazioni, ma tutto il rito si svolge in piedi.

L'ultimo momento è la sepoltura che, a stretto rigore, deve avvenire con il semplice sudario, senza bara, e per inumazione, in un terreno riservato a musulmani²⁹. Sul fondo della fossa deve essere scavata una nicchia laterale, orientata verso la *qibla*, al cui

²⁷ AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 89.

²⁸ Cfr. AL-QUDŪRĪ, A., *op. cit.*, p. 106-107. Questo è l'uso prevalente in Spagna e Italia, secondo quanto evidenziano rispettivamente TARRÉS CHAMORRO, S., *op. cit.*, pp. 441-442, e SACCHETTI, F., *op. cit.*, pp. 56-59. Quest'ultimo riporta, altresì, che dopo il *takbīr* iniziale si può recitare la sura I; dopo il secondo *takbīr*, la preghiera riportata da al-Qayrawānī; dopo il terzo *takbīr* la supplica per il defunto.

²⁹ Sebbene nell'opera di al-Qayrawānī non vi siano disposizioni circa la separazione delle aree cimiteriali, il giurista malechita vieta al musulmano di seppellire il padre infedele, eccetto nell'ipotesi di timore di profanazione (AL-QAYRAWĀNĪ, *op. cit.*, p. 88). Un altro esponente di scuola malechita, Khalīl ibn Ishāq (Il Cairo, prima metà del XIV secolo - 1374) nel suo *Muḥtaṣar*, impone di riesumare il cadavere di un musulmano seppellito erroneamente in un cimitero di infedeli (IBN ISHĀQ, H., // *"Muḥtaṣar"* o *Sommario del diritto malechita*, trad. italiana a cura di GUIDI, I., SANTILLANA, D., vol. I, Ulrico Hoepli, Milano, 1919, p. 149). Per l'interpretazione attuale del dovere di distinguere le sepolture dei musulmani da quelle degli infedeli, rinvio a *The Simplified Encyclopaedia of Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence (Fiqh)*, Osoul Global Center, Riyad, 2018, pp. 61-64.

interno il corpo va adagiato riverso sul lato destro³⁰. La costruzione di mausolei o monumenti appariscenti è ritenuta dalla scuola malechita e hanafita un atto riprovevole, perché potrebbe indurre a tributare eccessiva importanza o venerazione a un individuo, offendendo la maestà divina. Piuttosto, al-Qayrawāni suggerisce di porre una semplice lapide di mattoni³¹.

Come è immaginabile, queste regole sono fatte proprie in modo differenziato dalle singole comunità e dai singoli fedeli, i quali, nella situazione specifica spagnola, sono soprattutto emigrati che portano con sé il bagaglio culturale del proprio Paese d'origine e lo ibridano con le usanze del luogo³². Vi è di più: non è immaginabile che tutti i musulmani abbiano in egual misura cognizione della disciplina mortuaria e delle implicazioni giuridiche che essa comporta; pertanto, assume un ruolo determinante la figura dell'*imam*, chiamato a presiedere le celebrazioni in memoria del defunto e a consigliare, sostenere e supportare i familiari nelle complesse fasi del lutto. Accanto a lui vi saranno altre figure che, nelle dinamiche intracomunitarie, fungeranno da custodi della tradizione e da mediatori tra le istanze confessionali e la cultura del Paese ospitante. Ciò fa sì che, per quanto sia garantita una certa uniformità di fondo, esista un “diritto liturgico funerario” in costante dinamismo e adattamento alle contingenze, frutto del sovrapporsi dell'attività interpretativa, della prassi applicativa e, probabilmente, della spiritualità delle persone coinvolte.

III. LA DISCIPLINA NAZIONALE INTORNO AI CIMITERI ISLAMICI, TRA REGOLAZIONE UNILATERALE E TENTATIVI DI ACCOMODAMENTO PATTIZIO

Questo sguardo d'insieme sulle principali disposizioni che, a partire dalla Sunna di Maometto, caratterizzano le pratiche funerarie, consente di percepire la distanza tra il mondo islamico e quello “occidentale”. Tale distanza favorisce il sorgere di notevoli resistenze all'accoglienza della diversità: alcune sono basate su obiettive motivazioni, quali la garanzia di standard igienico-sanitari, altre sono alimentate da un certo clima di preoccupazione per quella che è considerata una forma di conquista ideologica degli

³⁰ Cfr. AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 88 e AL-QUDŪRĪ, A., *op. cit.*, p. 107-108. SACCHETTI, F., *op. cit.*, pp. 59-62, presenta puntuali rappresentazioni grafiche sulle modalità con cui sono scavate le attuali tombe islamiche, confermando la persistente vigenza dei modelli tradizionali.

³¹ Cfr. AL-QAYRAWĀNĪ, I., *op. cit.*, p. 88. Nel *Ṣaḥīḥ Muslim*, 968-972, si riporta che Maometto proibì più volte la costruzione di qualsiasi struttura sulle tombe e persino la loro intonacatura.

³² Cfr. le riflessioni di teoria del diritto interculturale, svolte da RICCA, M., *Dike meticcica. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, e ID., *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008. Inoltre, cfr. FERRARI, A., “L'ospitalità del diritto o dell'impervio cammino della dignità umana”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 22, 2020, pp. 44-61.

spazi sacri³³, che verrebbero così destinati a un culto “che sembra mettere in discussione una società della ragione”³⁴.

La sfida è, dunque, la regolazione dell’intersezione tra ordinamenti, fenomeno che è ineludibilmente in atto nel momento stesso della convivenza tra le culture radicate nella società democratica spagnola.

La via percorsa dal legislatore centrale è quella pattizia, consacrata nell’Accordo di cooperazione con la *Comisión Islámica de España* (di seguito, CIE), trasfuso nella L. 26/1992. L’art. 2.5 del menzionato provvedimento afferma che è diritto delle Comunità Islamiche affiliate alla CIE possedere propri cimiteri e avere concessioni di particelle riservate nei cimiteri pubblici, ed estende ai cimiteri islamici le disposizioni di vantaggio previste per i luoghi di culto³⁵, ossia l’inviolabilità³⁶ - consistente, almeno nella sua accezione essenziale, nella proibizione per i terzi di accedere e compiere ispezioni senza il consenso del titolare o un titolo giudiziale nei casi previsti dalla legge -, l’avviso alla CIE prima di procedere all’espropriazione forzata, l’esenzione da occupazione temporanea e servitù, e il divieto di demolizione senza previa sconsacrazione, salvo casi di urgenza o pericolo.

³³ Per una rilettura in chiave di diritto interculturale della questione urbanistico-religiosa, rinvio a SAMORÉ, I., “Ritratti di città. Considerazioni sull’Alterità religiosa e gli edifici di culto tra spazi giuridici interculturali e inedite mappature semantiche”, in *CALUMET - intercultural law and humanities review*, n. 19, 2024, pp. 76-117. Per una declinazione di tali riflessioni sul piano della gestione cimiteriale, si vedano SALGUERO, Ó., “Cementerios musulmanes y derecho a la ciudad: necesidades y demandas de las comunidades musulmanas en España”, in *Revista del Museo de Antropología*, n. 16(3), 2023, pp. 323-334 (in particolare, pp. 323-325), e GIL-BENUMEYA, D., SALGUERO, Ó., “La muerte de los otros. Un análisis comparado de la gestión de los espacios funerarios islámicos y judíos en la Comunidad de Madrid”, in *Ilustrada. Revista de Ciencias de las Religiones*, n. 29, 2024, pp. 1-12.

³⁴ DASSETTO, F., *L’Islam in Europa*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1994, p. 5.

³⁵ Un commento all’art. 2 dell’Accordo di cooperazione con la CIE è offerto da MOTILLA, A., “La protección de los lugares de culto islámicos”, in MOTILLA, A. (ed.), *Los musulmanes en España*, cit., pp. 79-106. Sulla protezione legale per i cimiteri, si veda RAMÍREZ NAVALÓN, R. M., “Los lugares de culto y lo cementerios”, in AA.VV., *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, pp. 119-134. Più in generale, si veda CASTRO JOVER, A., URIARTE RICOTE, M., *La situación urbanística de los lugares de culto*, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2021.

³⁶ Per le posizioni dottrinali circa l’inviolabilità dei luoghi di culto, rinvio a ROCA FERNÁNDEZ, M. J., “Interpretación del término ‘inviolabilidad’ en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, de 3-I-1979”, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, n. 29, 2012, pp. 1-14, a SÁNCHEZ GÓMEZ, R., “Las diligencias de entrada y registro en los templos y lugares de culto”, in *Laicidad y libertades*, n. 20, 2020, pp. 173-202, e a GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *La inviolabilidad de los lugares de culto*, in PEÑA, C., BERNAL PASCUAL, J. (eds.), *El Derecho canónico en una Iglesia sinodal. Aportaciones en el 40º aniversario del Código. Actas de las 42ª Jornadas de actualidad canónica de la Asociación Española de Canonistas, celebradas en Madrid, del 12 al 14 de abril de 2023*, Dyckinson, Madrid, 2023, pp. 277-315.

Lo Stato, altresì, si impegna ad adottare le “las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local”. Evidentemente, la formulazione così ampia e generica può essere un’arma a doppio taglio: da un lato, evidenzia la volontà di venire incontro alle peculiarità confessionali, dall’altro, però, la stessa genericità apre le porte a forme di accomodamento che rischiano di vanificare o ridurre la portata applicativa del principio.

Il periodo conclusivo dell’articolo formalizza il diritto di trasferire nei cimiteri confessionali le salme dei musulmani già sotterrate nei cimiteri municipali e quelle di coloro che sono deceduti in località prive di cimiteri islamici.

Le prerogative enunciate nell’Accordo devono essere considerate alla luce del fatto che la competenza a regolare la materia della sanità e dell’igiene - a cui afferisce la gestione funeraria - è affidata dall’art. 148.1.21 della Costituzione alle Comunità Autonome, salva la fissazione della cornice generale, di pertinenza statale, come prescritto dal successivo art. 149.1.16. Per definire il quadro entro cui si muovono le Comunità, dunque, bisogna riferirsi alla l. 49/1978 sulla sepoltura nei cimiteri municipali, alla l. 7/1985 sul regime locale e alla legge n. 14/1986 sulla sanità.

Più precisamente, la l. 49/1978 pone in capo ai Comuni l’obbligo di provvedere ai servizi cimiteriali senza discriminazione alcuna e garantendo l’aconfessionalità; la l. 7/1985, poi, in adesione al principio di sussidiarietà, mantiene, all’art. 25, lett. k), la competenza comunale a organizzare il servizio pubblico funerario, in armonia con l’ordinamento dello Stato e delle Comunità Autonome, e precisa all’art. 26 che tale attività deve essere prestata a prescindere dalla consistenza numerica dei residenti; la l. 14/1986, infine, all’art. 42.2 lett. e) individua quale vincolo all’intervento del legislatore *autonómico* la responsabilità comunale per i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria³⁷.

Ogni Comunità Autonoma si è dotata di un proprio regolamento; comunque, in via suppletiva, conserva la propria vigenza il *Reglamento de Policía Mortuoria*, introdotto con il decreto 2263/1974. Nel frastagliato panorama, è da notare un’ondivaga attenzione degli enti territoriali maggiori per le implicazioni religiose delle pratiche sepolcrali³⁸. Se si

³⁷ Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Régimen jurídico*, cit., pp. 35-41; GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., “Libertad religiosa y cementerios”, cit., pp. 684-687; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto”, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXVI, 2010, pp. 557-589.

³⁸ Come rileva RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Régimen jurídico*, cit., pp. 35-36, vi sono regolamenti che non menzionano assolutamente la libertà religiosa, come quello di Aragona, Castiglia e León (in questa Comunità è in corso da anni l’iter di riforma che consentirebbe maggiori adattamenti ai riti funebri del defunto), Madrid e Murcia; altri che effettuano un rinvio generico agli accordi di cooperazione, come in Cantabria, Castiglia-La Mancia e La Rioja; altri ancora che fanno salvo il rispetto dei riti e delle volontà del defunto e dei suoi familiari nelle fasi del trasporto della salma e/o dell’inumazione, compatibilmente con la disciplina comune (Catalogna, Estremadura, Isole Canarie,

volesse cercare di dare una risposta, si potrebbe congetturare che ciò dipende dalla differente composizione del tessuto sociale e dalla mutevole sensibilità politico-amministrativa. Non è da escludere che, avendo esse rango di norme secondarie, dal valore burocratico e di dettaglio, in alcune Comunità Autonome non sia stato colto il potenziale promozionale o, al contrario, lesivo delle disposizioni emanate.

Per ciò che attiene ai comuni, ossia gli enti effettivamente tenuti a erogare il servizio funerario e cimiteriale, l'imperativo fondamentale è la garanzia dell'offerta della prestazione senza discriminazione alcuna, specialmente in campo religioso. A tal proposito, è da ricordare che proprio la l. 49/1978 si poneva come spartiacque rispetto al modello confessionista anteriore, nel quale si assisteva a una separazione, anche fisica, tra cimiteri cattolici, sotto la giurisdizione ecclesiastica, e i cimiteri civili, sotto l'autorità secolare³⁹. A riprova della *mens legis*, la seconda disposizione transitoria del detto provvedimento ha imposto l'abbattimento nei cimiteri municipali delle barriere che impedivano la comunicazione tra la parte cattolica e quella civile. Per il vero, l'interrogativo che si pone adesso non è più (soltanto) la tutela della parità di trattamento, bensì la garanzia del "diritto a una sepoltura conforme al proprio credo", in altre parole, del diritto alla diversità e alla pluralità.

Nei territori più sensibili alle istanze musulmane, sono stati seguiti due percorsi: uno è la previsione unilaterale di regimi derogatori alla disciplina generale, l'altro è la conclusione di appositi accordi con l'ente esponenziale della confessione interessata.

La prima via è quella fatta propria da alcune Comunità Autonome, i cui regolamenti di polizia sanitaria mortuaria hanno negli ultimi anni recepito le specificità del rito musulmano, sia per ciò che attiene alla celerità dello svolgimento delle pratiche, sia per la concessione di apposite particelle e spazi con i prescritti orientamenti geografici, sia per l'autorizzazione all'inumazione del cadavere senza la tipica bara, ma con strumenti alternativi, che meglio si confanno ai dettami della tradizione.

Sotto quest'aspetto, l'Andalusia e la Comunità Valenciana hanno precorso i tempi: la prima, nel 2001, ha consentito l'inumazione senza feretro dei cadaveri dei soggetti deceduti per cause che non destano allarme sanitario, col consenso dell'amministrazione

Navarra); infine, vi sono regolamenti che prevedono esprese deroghe al regime generale delle sepolture per venire incontro alle esigenze culturali (Andalusia, Comunità Valenciana, Galizia, Principato delle Asturie). Sebbene risalga al 2013, di grande interesse è MORERAS, J., TARRÉS, S., *Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios*, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2013.

³⁹ Per un itinerario storico sulla normativa intorno ai cimiteri spagnoli, rinvio a RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Régimen jurídico*, cit., pp. 18-28, e a FERNÁNDEZ HIDALGO, M., GARCÍA RUIPÉREZ, M., "Los cementerios. Competencias municipales y producción documental", in *Boletín del ANABAD*, vol. XLIV, n. 3, 1994, pp. 55-85.

comunale⁴⁰; la seconda, nel 2005, ha introdotto la possibilità di sepolture a terra senza cassa, a patto che siano rispettate alcune condizioni, volte a tutelare la salute, l'ordine pubblico, il decoro⁴¹.

Sul loro esempio, negli anni a seguire, si sono modellate le direttive del Principato delle Asturie e della Galizia, che nel 2023 hanno riformato i relativi regolamenti in senso pluralista. L'art. 9.3 del regolamento asturiano è stato emendato in maniera da contemplare il caso della dispensa dall'uso del feretro per il seppellimento dei cadaveri che non presentano rischi, fermo restando il dovere di usare la bara per il trasporto⁴². La disposizione, sebbene riconduca la motivazione dell'esenzione alla religione o alle credenze, esclude categoricamente l'obbligo per gli istanti di rilasciare dichiarazioni sul credo professato. Ciò è un apprezzabile presidio al diritto alla riservatezza su dati sensibili, la cui divulgazione potrebbe suscitare pregiudizi e discriminazioni. La Giunta galiziana, per parte sua, si è mossa su mandato del Parlamento della Comunità, che nel 2017 aveva sollecitato con risoluzione non legislativa l'organo esecutivo affinché provvedesse a colmare il vuoto disciplinare, con l'obiettivo di dare attuazione ai precetti costituzionali e legali sulla libertà religiosa⁴³. Il regolamento, confluito nel decreto 129/2023, all'art. 38 enumera i requisiti delle fosse in cui possono inumare i corpi senza cassa, con parametri sovrapponibili a quelli valenciani⁴⁴.

⁴⁰ Si veda l'art. 21.4 del decreto 95/2001 (*Reglamento de policia sanitaria mortuoria* dell'Andalusia), che prevede che l'amministrazione comunale possa concedere, per motivi religiosi, l'autorizzazione all'inumazione senza feretro dei cadaveri classificati nel gruppo II dell'art. 4 del medesimo provvedimento.

⁴¹ L'art. 50 del decreto 39/2005 (*Reglamento de policia sanitaria mortuoria* della Comunità Valenciana) consente la sepoltura direttamente a terra, a patto che la fossa abbia dimensioni minime pari a due metri di profondità, 80 centimetri di lunghezza e due metri e mezzo di larghezza; il terreno sia adeguatamente permeabile; siano approntate misure per la ventilazione e l'isolamento del corpo dalle strutture circostanti, al fine di evitare la fuoriuscita di liquami.

⁴² La modifica al decreto 72/1998 (*Reglamento de policia sanitaria mortuoria* del Principato delle Asturie) è stata apportata dall'art. unico, paragrafo 4, del decreto 69/2023. Il preambolo del decreto 69/2023 esplicita che gli emendamenti si sono resi necessari, tra l'altro, perché si è preso atto dell'esistenza di distinte confessioni religiose con propri riti.

⁴³ Il punto II del preambolo al decreto 129/2023 della Giunta galiziana così si esprime: “con fecha de 4 de abril de 2017, el Pleno del Parlamento de Galicia aprobó una Proposición no de ley en la que se instaba a la Xunta de Galicia a modificar el Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, para regular aquellos enterramientos que, por motivos confesionales, tengan que realizarse en contacto con la tierra. En esta línea, la nueva regulación contempla la posibilidad de eximir del uso del féretro para enterramiento en aquellos casos en que por razones de confesionalidad así se demande. Así pues, la nueva regulación tiene en cuenta las implicaciones que el derecho a la libertad religiosa, previsto en el artículo 16 de la Constitución española y en la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, tiene respecto de la materia aquí regulada, teniendo en cuenta, en todo caso, el principio de máxima protección y tutela de la salud pública”. La risoluzione è consultabile su <https://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/2322/proposicions-non-de-lei-aprobadas-polo-pleno-do-parlamento-de-galicia-o-5-de-abril-de-2017/>.

⁴⁴ L'art. 38 del decreto 129/2023 della Giunta di Galizia ammette la sepoltura direttamente a terra in fosse profonde due metri di profondità, lunghe 85 centimetri e larghe 2,40 metri, con distanziamento di almeno mezzo metro l'una dall'altra; sempreché il terreno sia adeguatamente

Nelle Comunità che non hanno previsto una regolamentazione maggiormente permissiva, vi sono stati Comuni che hanno adottato apposite convenzioni con le rappresentanze musulmane locali⁴⁵. L'esempio più emblematico è offerto dalla città di Saragozza, che ha concluso con la comunità islamica locale - affiliata alla CIE - un accordo di collaborazione relativo al Cimitero del Torrero⁴⁶. Tramite lo strumento pattizio, il municipio ha dato all'ente di culto la gestione di quell'area separata che nel 1936 era stata destinata ad accogliere le spoglie dei combattenti marocchini della guerra civile⁴⁷.

Più precisamente, si formalizza la destinazione esclusiva della particella alle tombe e alle pratiche preparatorie proprie del rito musulmano, purché sia osservata la disciplina cimiteriale generale. Ciò comporta un riconoscimento parziale delle istanze avanzate dalla comunità, giacché non si ha una vera e propria deroga rispetto al *Reglamento de policía sanitaria mortuoria* aragonese, che si caratterizza per il fatto di essere modellato sul decreto 2263/1974. Né potrebbe essere altrimenti, visto che l'attività regolativa dell'amministrazione comunale si muove dentro i confini posti dalla Comunità Autonoma di riferimento⁴⁸.

permeabile e l'ente titolare del cimitero abbia condotto uno studio idrogeologico che asseveri l'idoneità del terreno ad accogliere le salme senza rischi di contaminazione.

⁴⁵ Può essere considerato un "concordato minore", che dà attuazione all'Accordo di cooperazione con la CIE in un ambito settoriale. Rinvio a RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Los convenios entre las administraciones públicas y las confesiones religiosas*, Navarra Gráfica Ediciones, Berriozar, 2003, pp. 62-64, 125-132, e a BLANCO, M., *Libertad religiosa, laicidad y cooperación en el derecho eclesiástico. Perspectiva actual del Derecho pacticio español*, Comares, Granada, 2008, pp. 39-42. Lo strumento negoziale è stato anche utilizzato dalla Città Autonoma di Melilla, la quale ha contratto il 21 maggio 2024 una convenzione con la Comunidad Islámica locale (pubblicato nel BOME n. 6175, del 21 maggio 2024). L'accordo prevede che l'ente confessionale si occupi dell'area cimiteriale confessionale e di tutte le operazioni connesse ai riti funebri, al conforto dei familiari, al trasporto delle salme, al mantenimento e alla pulizia dei luoghi, con spese a carico della Città Autonoma.

⁴⁶ Uno studio approfondito del cimitero musulmano di Saragozza è stato compiuto da SALGUERO MONTAÑO, Ó., GIL-BENUMEYA FLORES, D., "Nuevas reivindicaciones de las comunidades musulmanas sobre la cuestión funeraria islámica: el caso del cementerio musulmán de Zaragoza", in *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam*, vol. LXXIII, 2024, pp. 283-319. Cfr., altresì, per una panoramica esaustiva del trattamento giuridico dei culti minoritari nella Comunità aragonese, COMBALÍA SOLÍS, Z., GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, A., *Informe sobre la situación de las minorías religiosas en Aragón*, Observatorio de Libertad de Creencias Universidad de Zaragoza, Dirección General de Igualdad y Familias Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2021.

⁴⁷ Cfr. GRIMALDI, G., "Cruzada ed intervento dell'Armata d'Africa nella guerra civile spagnola", in *Studi Urbinati*, n. 75, 2005, pp. 67-81, e GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A., "Tropas marroquíes en Andalucía (1936-1939): una incursión oriental en la frontera imaginaria de Occidente", in *Estudios de Asia y África*, vol. LIX, n. 3, 2024, pp. 83-100.

⁴⁸ La disposizione nona del *Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Comunidad Islámica de Zaragoza*, 8 maggio 2013 (accessibile su <https://www.zaragoza.es/contenidos/cementerios/convenio-cementerio-musulman.pdf>) è univoca nel non contemplare alcuna deroga rispetto al regime comune: "El régimen jurídico del derecho funerario, las prácticas funerarias, inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos y su tratamiento fiscal, se ajustará a lo dispuesto con carácter general por la legislación del Estado Español y de la Comunidad Autónoma de Aragón, para las unidades de enterramiento de esta

Considerato che, sul piano delle attribuzioni municipali, questa è la misura massima di intervento possibile per garantire la libertà religiosa, è apprezzabile il supporto economico-gestionale che l'amministrazione offre all'ente confessionale, che si concretizza nell'assunzione delle spese ordinarie, nella tenuta dei registri, nella messa a disposizione del personale e dei mezzi per le opere di scavo ed edilizia relative alle sepolture. Tra gli obblighi che ricadono sull'associazione religiosa vi è il mantenimento in sicurezza e salubrità degli edifici usati per le purificazioni rituali⁴⁹.

Degna di nota, poi, è la costituzione di una commissione mista, formata da due membri scelti dal Comune e da due membri designati dall'ente confessionale. La disposizione decima della convenzione sottolinea il ruolo dell'organo nella consulenza e nella formulazione di proposte per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, con un'attenzione rivolta alle modificazioni urbanistiche, alla distribuzione degli spazi, all'identificazione e alla segnalazione delle fosse, alla manipolazione dei materiali, all'orientamento delle tombe e alle usanze islamiche.

Un aspetto che potrebbe destare qualche perplessità è l'onere - non presidiato, almeno nella convenzione, da adeguate garanzie sulla riservatezza del dato - di dichiarare la fede professata dal deceduto. Essendo una dichiarazione di scienza rilasciata dai congiunti, non si dubita della compatibilità con l'art. 16.2 Cost.⁵⁰, ma sarebbe desiderabile che la modulistica per l'assegnazione dello spazio per il seppellimento⁵¹ sia emendata alla luce della nuova normativa europea in materia di privacy, al fine di consentire agli utenti una piena conoscenza delle facoltà esercitabili⁵².

misma clase, así como en las Ordenanzas y Reglamentos del Ayuntamiento de Zaragoza”. Sul punto, GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., “Libertad religiosa y cementerios”, cit., p. 688, giustifica tale tipo di limitazioni sul piano dell'ordine pubblico sanitario.

⁴⁹ Si vedano la disposizione quinta, sesta e settima del *Convenio de colaboración*.

⁵⁰ L'art. 16.2 Cost. riferisce l'esenzione da qualsiasi obbligo di dichiarare la propria ideologia, religione o credenza, al diretto interessato, e non a terzi.

⁵¹ Il modulo è consultabile al sito <https://www.zaragoza.es/contenidos/cementerios/DeclaracionMusulman.pdf>.

⁵² In ottica comparatistica, si può valutare favorevolmente la dichiarazione degli interessati, rispetto ad attestazioni fornite dagli enti della confessione religiosa di appartenenza. In Italia, il Comune di Bergamo aveva sottoposto la concessione di una tomba nell'area islamica ad una certificazione di un'associazione musulmana predeterminata dall'amministrazione pubblica, con conseguente lesione della parità rispetto alle altre sigle confessionali. La risoluzione comunale è stata annullata dal Tribunale Amministrativo della Lombardia, con sentenza n. 383/2019, commentata da BALDASSARRE, S., “Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede”, in *Diritto e Religioni*, vol. XXVIII, n. 2, 2019, pp. 396-407.

IV. TRA PLURALISMO, IDENTITÀ, DISUGUAGLIANZE, INERZIA AMMINISTRATIVA

La complessità e la sovrapposizione delle prescrizioni, unite alle mutevoli sensibilità locali per la tematica, lasciano presagire i rischi di inadempienza da parte delle amministrazioni prossime ai cittadini.

La devoluzione della competenza circa la polizia sanitaria mortuaria alle Comunità Autonome, per di più, invece di favorire un sistema capace di dare risposte alle situazioni specifiche delle popolazioni interessate, ha prodotto frammentazione e disparità di trattamento, fenomeni solo parzialmente compensati dalla previsione di cui all'art. 2.5 dell'Accordo di cooperazione con la CIE, nella parte in cui si riconosce il diritto al trasferimento delle salme da cimiteri privi di spazi dedicati a cimiteri che ne sono provvisti.

La traslazione, infatti, comporta oneri economici non indifferenti e può pregiudicare la continuità nel compimento degli atti di pietà verso il congiunto defunto, a causa della lontananza dei superstiti.

Ciononostante, pur di rispettare i dettami del credo professato, i fedeli musulmani si fanno carico di tali spese e, per alleggerire il peso di tali scelte, contraggono apposite polizze assicurative che coprono i costi delle operazioni di seppellimento nei cimiteri islamici, a volte anche rimpatriando il defunto all'estero, soprattutto in Marocco, principale Paese di provenienza⁵³.

Questo stato di cose ha attirato l'attenzione anche degli organi di controllo statuali e della magistratura. Da un lato, il *Defensor del Pueblo*, il 31 gennaio 2024, è intervenuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con due raccomandazioni rivolte alla *Conserjería de Sanidad* della Comunità Autonoma di Madrid e al Ministero della Salute⁵⁴. Gli atti sono stati emanati a seguito di una segnalazione nella quale si lamentava l'inerzia del Comune di Madrid nel destinare una parte del cimitero di Carabanchel alle sepolture tradizionali islamiche.

⁵³ Tali polizze sono contemplate dall'art. 106bis della l. 50/1980, che disciplina il contratto di assicurazione. Sul piano antropologico, il fenomeno è stato analizzato da MORERAS PALENZUELA, J., "La repatriación funeraria como constante", in *Cuestiones de pluralismo*, vol. III, n. 2, 2023, <https://doi.org/10.58428/MEUW1874>. Si veda, inoltre, lo studio dello stesso autore, MORERAS, J., SOLÉ ARRARÁS, A., "Cossos sense repòs. Una proposta d'anàlisi de la mobilitat 'post mortem'", in *Revista d'Etnologia de Catalunya*, n. 43, 2018, pp. 110-126.

⁵⁴ I testi delle raccomandazioni sono consultabili su <https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inhumaciones-sin-feretro-por-razones-de-confesionalidad/> e <https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inhumaciones-sin-feretro-por-razones-de-confesionalidad-2/>.

A fronte della risposta data dalla *Conserjería*, secondo cui l'ammissione di queste pratiche dipende dalla modifica della *Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria*⁵⁵, il *Defensor del Pueblo* ha ricordato che la materia è stata devoluta ai governi delle Comunità Autonome: pertanto, per quanto sia auspicabile un aggiornamento della *Guía de Consenso*, ciò non preclude una riforma locale.

In conseguenza, l'organo di controllo, facendo proprio quanto espresso dalla *Comisión Asesora de Libertad Religiosa* nella relazione diffusa nel 2019 - incentrata appunto sull'implementazione del diritto a una sepoltura degna e senza discriminazioni per motivi religiosi⁵⁶ -, ha invitato la Comunità Autonoma ad emendare il proprio *Reglamento de policía sanitaria mortuoria* in modo da consentire le inumazioni senza feretro, e ha chiesto al Ministero della Salute la convocazione di un gruppo di lavoro per armonizzare la disciplina nazionale con una nuova *Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria*.

Sulla stessa linea d'onda, si è mossa anche la giustizia amministrativa: nel marzo 2025, il *Juzgado de lo Contencioso Administrativo* di Algeciras, con una sentenza salutata dalla stampa come pioniera nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, ha annullato la risoluzione emessa da municipio di quella città, con la quale si rigettava la richiesta avanzata dall'associazione islamica Al Rahmah per la concessione di spazi per i seppellimenti rituali nel cimitero locale⁵⁷.

⁵⁵ Tale documento, che ha funzione di orientamento per le amministrazioni regionali, è stato redatto da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle singole Comunità Autonome e da membri del Ministero della Salute e approvato dalla *Comisión de Salud Pública* il 24 luglio 2018. È consultabile alla pagina web https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadExterior/controlHS/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf.

⁵⁶ Il *Defensor del Pueblo* si riferisce all'*Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 2018*, redatto dalla *Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, edito dal *Ministerio de Justicia*, consultabile su <https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/InformeAnual/informe%20situacion%20Libertad%20Religiosa%202018.pdf>. Per quanto di interesse, si segnala la proposta sesta dell'*Informe*: “dentro de los límites que impone la salud pública respecto de determinados cadáveres y el cumplimiento de las garantías establecidas por la administración local, debería admitirse la excepción a la regla general del uso del féretro para la inhumación o que permitan el contacto con la tierra” (ivi, p. 40).

⁵⁷ Si veda JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO UNO DE ALGECIRAS, *Sentencia n. 29/2025*, 24 marzo 2025, procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales n. 218/2024. Nel momento in cui si scrive, la sentenza non è stata pubblicata sul portale CENDOJ, ma è stata gentilmente fornita al sottoscritto dal Presidente dell'*Asociación de Consumidores Halal de España*, che ha fornito supporto all'Associazione *Al Rahmah*. Tra le fonti giornalistiche, cfr. CADELO, J.A., “El Ayuntamiento de Algeciras deberá conceder a los musulmanes parcelas para enterramientos islámicos”, in *EuropaSur*, 26 marzo 2025, https://www.europasur.es/algeciras/ayuntamiento-debera-conceder-musulmanes-parcelas-enterramientos-islamicos_0_2003605966.html; SALVADOR, P., “La justicia obliga a Algeciras a ceder parte de su cementerio a enterramientos musulmanes”, in *The Objective*, 28 marzo 2025, <https://theobjective.com/espana/andalucia/2025-03-28/justicia-algeciras-cementerio-enterramientos-musulmanes/>; BOCANEGRA, R., “El Ayuntamiento de Algeciras vulneró derechos de musulmanes al negar una parcela como cementerio”, in *Público*, 9 aprile 2025,

Il Comune aveva basato la propria decisione negativa non su questioni connesse al merito della domanda, bensì sulla mancanza di legittimazione dell'ente che l'aveva introdotta, che non è la CIE, ma una sua affiliata.

L'argomentazione è stata ritenuta non fondata dal tribunale, nella misura in cui l'Accordo di cooperazione riconosce alle comunità appartenenti alla CIE, e non soltanto a questa in esclusiva, il compito di presentare istanze per la concessione di adeguati spazi cimiteriali⁵⁸; non solo, la vicenda va inquadrata nelle dinamiche con le amministrazioni locali e non con lo Stato nel suo complesso, con la conseguenza che non appare necessario coinvolgere l'ente esponenziale nazionale; ancora, a fronte della contestazione per cui la controversia non verterebbe su diritti fondamentali, perché la LOLR non formalizza il diritto delle confessioni ad avere uno spazio separato nei cimiteri, la magistrata ribatte che il diritto a ricevere una degna sepoltura di cui all'art. 2 lett. b) LOLR trova una sua specificazione nell'art. 2.5 dell'Accordo con la CIE.

Quest'ultimo profilo merita attenzione, perché su di esso vertevano l'ammissibilità del ricorso e la trattazione secondo la speciale procedura di cui agli artt. 114-122quater I. 29/1998⁵⁹. Infatti, mentre il Comune assumeva nella propria difesa che non si dovesse utilizzare detto procedimento perché il diritto alla riserva di spazi cimiteriali conformi alle tradizioni culturali non è un diritto fondamentale, non essendo previsto testualmente né nell'art. 16 Cost., né nella legge organica attuativa, la pronuncia ha operato un'integrazione sistematica delle disposizioni in adesione al principio pattizio. È stato così censurato l'atteggiamento degli apparati pubblici, che si sono limitati a un esame superficiale della gerarchia delle fonti. Al contrario, il tribunale amministrativo ha sostenuto che, affinché una prerogativa rientri o meno nel novero dei diritti fondamentali non è necessario che sia enunciata nella Costituzione o in una legge organica, poiché sono da tenere in conto anche le norme collaterali contenute nelle fonti (meramente) legali. *A fortiori*, ciò vale nel campo dei rapporti con le confessioni, in virtù della vocazione bilaterale dello Stato spagnolo, che ha inteso salvaguardare le specificità religiose, anche con l'adozione di regimi alternativi e derogatori approvati mediante gli accordi di cooperazione, dotati di forza di legge.

<https://www.publico.es/sociedad/ayuntamiento-algeciras-vulnero-derechos-musulmanes-negar-parcela-cementerio.html>.

⁵⁸ Cfr. *Sentencia n. 29/2025*, cit., p. 5.

⁵⁹ L'analisi del procedimento speciale per la protezione dei diritti fondamentali della persona, caratterizzato da celerità, sommarietà e priorità, esula dalla presente trattazione. Mi limito a citare RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., "Proceso para la tutela de los derechos fundamentales de la persona: tramitación procedimental", in CASTILLEJO MANZANARES, R., MARTÍN CONTRERAS, L. (eds.), *El Proceso Administrativo (LJCA): Cuestiones Problemáticas. Procedimiento abreviado y procedimientos especiales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 451-484, e PASCUA MATEO, F., "El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998", in *Revista de Administración Pública*, n. 185, 2011, pp. 113-162.

L'atto impugnato risulta, in definitiva, lesivo della libertà religiosa, declinata nell'aspetto rituale: secondo la sentenza, il Comune è vincolato nell'esercizio della sua potestà amministrativa a rendere effettivo il godimento di tale prerogativa, almeno avviando l'istruttoria per la concessione di tali spazi, non appena l'ente confessionale - a livello centrale o periferico - ne faccia richiesta⁶⁰.

In attesa di ulteriori sviluppi, non esclusa l'impugnazione della decisione di primo grado, si possono formulare alcune riflessioni conclusive sulla necessità di garantire un punto d'equilibrio tra i valori in causa attraverso una regolazione concordata.

Il caso delle sepolture musulmane si impone all'attenzione del giurista come un banco di prova della capacità del sistema di affrontare con un paradigma laico e pluralista la coesistenza di gruppi diversi sul piano culturale e religioso: l'imposizione di un modello unico tutelerebbe l'uguaglianza, sacrificando, per converso, il culto per i defunti nella confessione di appartenenza; invece, un riconoscimento assoluto di tutte le tradizioni e consuetudini porterebbe con sé forme di anarchia, con prevedibili contrasti rispetto a beni di rilevanza altrettanto costituzionale⁶¹.

Nel fissare le condizioni per l'esercizio di tale manifestazione della libertà religiosa, il bilanciamento con la salute collettiva, il decoro urbano e l'ordine pubblico, dovrà essere realizzato secondo canoni di proporzionalità ed evitando surrettizie forme di discriminazione. Il fatto che in alcune Comunità Autonome siano stati conseguiti, ormai da decenni, risultati favorevoli tramite accomodamenti ragionevoli vuol dire che il metodo merita di essere esteso su più ampia scala, secondo quanto proposto dal *Defensor del Pueblo*. Per quanto la pratica dell'interramento senza bara possa essere foriera di rischi epidemici, i rigorosi adempimenti tecnici - distanze da falde acquifere e dalla superficie,

⁶⁰ La sentenza, alle pp. 7-8, si esprime così: “En el art. 2 de la Ley 26/1992 se reconoce a las Comunidades Islámicas el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Esto es, se les permite no sólo el establecimiento de cementerios islámicos propios, sino también se les reconoce el derecho a obtener la concesión de parcelas en cementerios municipales. Este artículo no está integrado en la ley orgánica, y de ello parece concluir el Ayuntamiento que no regula el contenido del derecho a la libertad religiosa. Pero no es así. El derecho a la libertad religiosa y su contenido deben venir regulados en ley orgánica, y la ley orgánica (7/1980) establece el derecho de los creyentes a recibir sepultura digna. La ley 26/1992 añade, sin modificar ni regular el contenido del derecho, que las Comisiones Islámicas tienen el derecho a obtener la concesión de parcelas en cementerios públicos. [...] El art. 2,5 de la Ley 26/1992 vincula y obliga, como no puede ser de otra forma ya que nos encontramos ante una norma con rango de ley, al Ayuntamiento, una vez aclarado que la solicitud está presentada por la persona jurídica legitimada para ello. Ello no implica que la concesión sea automática y que esté exenta de llevar la tramitación oportuna, pero es manifiesto que el Ayuntamiento ni siquiera ha iniciado los trámites para ello pese a la solicitud de la recurrente”.

⁶¹ Cfr. COMBALÍA, Z., “Los límites al derecho fundamental de libertad religiosa”, in ROSSELL GRANADOS, J., GARCÍA GARCÍA, R. (eds.), *op. cit.*, pp. 233-250; EAD. “Los límites al derecho de libertad religiosa”, in OTADUY, J. (ed.), *Tratado de Derecho Eclesiástico*, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 469-510; EAD., “La salud como límite al derecho de libertad religiosa”, in *Humana lura*, n. 3, 1993, pp. 47-78.

qualità del terreno, controlli sulla salma - costituiscono presidi idonei al contenimento del pericolo, specialmente se si osserva la tendenza alla diffusione di nuovi stili di sepoltura, ormai pacificamente diffusi negli Stati Uniti e nel Regno Unito⁶².

Qualora si adottasse una pianificazione generale degli interventi a sostegno delle pretese islamiche, concordante col riparto di competenze e improntato a un partenariato pubblico-privato, le eventuali contestazioni si sposterebbero sulle singole ipotesi di diniego della sepoltura, che dovrebbero essere motivate non alla luce di considerazioni politico-discrezionali, ma di valutazioni tecniche, dotate di un certo grado di prevedibilità *ex ante* e, all'occorrenza, oggettivamente verificabili e censurabili.

Peraltro, l'apparato statale potrebbe avviare un più capillare monitoraggio e potrebbe giovare di una più accurata consulenza, servendosi tanto della *Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, quanto di altri organi - preferibilmente a composizione mista paritetica, per garantire la democraticità nel procedimento -, che darebbero voce ai bisogni di ciascun culto e, in spirito di leale collaborazione, faciliterebbero l'individuazione di soluzioni alternative, grazie allo scambio di informazioni, all'interdisciplinarietà dell'approccio e all'apporto delle varie sensibilità e credenze.

Vi è, da ultimo, il problema della pace sociale, che rischierebbe di essere messa in crisi qualora lo Stato e le sue articolazioni non entrassero in dialogo con le entità rappresentative, a maggior ragione nelle ipotesi in cui siano stati stipulati accordi di cooperazione. In un'ottica democratica, non è possibile demandare all'autorità giudiziaria il compito di supplire all'inerzia degli organi pubblici, segnatamente esecutivi. Proprio essi hanno gli strumenti per un'efficace programmazione e gestione delle risorse e sono sempre questi a godere della legittimazione per soddisfare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, delle linee di indirizzo politico-amministrativo, dei principi costituzionali di efficacia, obiettività e legalità, gli interessi della Nazione (art. 103 Cost.).

V. BIBLIOGRAFIA

ABU-SAHLIEH, S. A. A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Carocci, Roma, 2011.

⁶² Si pensi alle forme alternative di sepoltura che si stanno sperimentando nel mondo anglosassone, accomunate dall'assenza di feretro, sostituito da altri involucri facilmente biodegradabili. Il fondamento ideologico, in questi contesti, non è l'appartenenza religiosa, ma l'attenzione per l'impatto ecologico e le credenze inerenti alla ciclicità morte-vita. Mi limito a citare, per gli Stati Uniti, MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH, *Green Burial and Natural Organic Reduction Study*, 31 gennaio 2025, https://www.house.mn.gov/comm/docs/L_LUaLxRYUyhAhcUeth9og.pdf, e, per il Regno Unito, YARWOOD, R., SIDAWAY, J. D., KELLY, C., STILLWELL, S., *Sustainable deathstyles? The geography of green burials in Britain*, in *Geographical Journal*, vol. CLXXXI, n. 2, 2015, pp. 172-184.

AL-QAYRAWĀNĪ, I., *Compendio de derecho islámico (Risālā fi-l-Fiqh)*, ed. a cura di RIOSALIDO, J., Editorial Trotta, Madrid, 1993.

AL-QUDŪRĪ, A., *The Mukhtasar*, trad. inglese a cura di KĪĀNĪ, T.M., Ta-Ha Publishers, Londra, 2010.

ÁLVAREZ-MIRANDA, B., ESEVERRI-MAYER, C., “From Moors to Muslims: evolution of the Spanish public debate”, in *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n. 36, 2024, pp. 28-56.

BEN CHENEB, M., *al-Ḳudūrī, Abu ‘l-Ḥusayn/al-Ḥasan Aḥmad*, in BEARMAN, P. J. (ed.) *Encyclopaedia of Islam*, 2^a ed., Brill, versione online, 2012, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_4481.

BALDASSARRE, S., “Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede”, in *Diritto e Religioni*, vol. XXVIII, n. 2, 2019, pp. 396-407.

BLANCO, M., *Libertad religiosa, laicidad y cooperación en el derecho eclesiástico. Perspectiva actual del Derecho pacticio español*, Comares, Granada, 2008.

BRANCA, P., “«Ogni anima gusterà la morte»: tanatologia musulmana”, in FABRIS, A. (ed.), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2013, pp. 38-50.

CASTRO JOVER, A., URIARTE RICOTE, M., *La situación urbanística de los lugares de culto*, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2021.

CAVANA, P., “La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2009, pp. 1-37.

CIÁURRIZ, M. J., “La situación jurídica de las comunidades islámicas en España”, in MOTILLA, A. (ed.), *Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural*, Editorial Trotta, Madrid, 2004.

CIMBALO, G., “Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2010, pp. 1-47.

COMBALÍA SOLÍS, Z., “La salud como límite al derecho de libertad religiosa”, in *Humana lura*, n. 3, 1993, pp. 47-78.

- , “Los límites al derecho de libertad religiosa”, in OTADUY, J. (ed.), *Tratado de Derecho Eclesiástico*, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 469-510.

- , “Los límites al derecho fundamental de libertad religiosa”, in in ROSSELL GRANADOS, J., GARCÍA GARCÍA, R. (eds.), *Derecho y Religion*, Universidad Católica de Valencia-Edisofer S.L., Madrid, 2020, pp. 233-250.

COMBALÍA SOLÍS, Z., GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, A., *Informe sobre la situación de las minorías religiosas en Aragón*, Observatorio de Libertad de Creencias Universidad de Zaragoza, Dirección General de Igualdad y Familias Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2021.

COMISIÓN ASESORA DE LIBERTAD RELIGIOSA, *Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 2018*, Ministerio de Justicia, Madrid, 2019.

CUCINIELLO, A., “La morte e l’aldilà nelle credenze dei musulmani”, in *Paper Fondazione ISMU*, luglio 2018, pp. 1-15.

DASSETTO, F., *L’Islam in Europa*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1994.

FERNÁNDEZ HIDALGO, M., GARCÍA RUIPÉREZ, M., “Los cementerios. Competencias municipales y producción documental”, in *Boletín del ANABAD*, vol. XLIV, n. 3, 1994, pp. 55-85.

FERRARI, A., “L’ospitalità del diritto o dell’impervio cammino della dignità umana”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 22, 2020, pp. 44-61.

FRONZONI, V., “Morire altrove. L’intermittente riconoscimento di diritti e riti funebri ai musulmani in Italia”, in *Jurnalul libertății de conștiință*, vol. XI, n. 2, 2023, pp. 491-511.

GARCÍA GARCÍA, R., “El contenido esencial del derecho fundamental de la libertad religiosa en su vertiente individual y colectiva: la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, in ROSSELL GRANADOS, J., GARCÍA GARCÍA, R. (eds.), *Derecho y Religión*, Universidad Católica de Valencia-Edisofer S.L., Madrid, 2020, pp. 203-231.

GIL-BENUMEYA, D., SALGUERO, Ó., “La muerte de los otros. Un análisis comparado de la gestión de los espacios funerarios islámicos y judíos en la Comunidad de Madrid”, in *’llu. Revista de Ciencias de las Religiones*, n. 29, 2024, pp. 1-12.

GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A., “Tropas marroquíes en Andalucía (1936-1939): una incursión oriental en la frontera imaginaria de Occidente”, in *Estudios de Asia y África*, vol. LIX, n. 3, 2024, pp. 83-100.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto”, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXVI, 2010, pp. 557-589.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., “Libertad religiosa y cementerios: incidencia del factor religioso sobre las necrópolis”, in *Ius Canonicum*, vol. XLI, n. 82, 2001, pp. 645-695.

- , *Ideologías y creencias en la formación del derecho en un contexto global*, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2023.

- , *La inviolabilidad de los lugares de culto*, in PEÑA, C., BERNAL PASCUAL, J. (eds.), *El Derecho canónico en una Iglesia sinodal. Aportaciones en el 40º aniversario del Código. Actas de las 42ª Jornadas de actualidad canónica de la Asociación Española de Canonistas, celebradas en Madrid, del 12 al 14 de abril de 2023*, Dyckinson, Madrid, 2023, pp. 277-315.

GRIMALDI, G., “Cruzada ed intervento dell’Armata d’Africa nella guerra civile spagnola”, in *Studi Urbinati*, n. 75, 2005, pp. 67-81.

HALEVI, L., *Funerary practices*, in FLEET, K., KRÄMER, G., MATRINGE, D., NAWAS, J., STEWART, D. J. (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, 3^a ed., Brill, versione online, 2018, https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27205.

HUSSAIN, N., “Muslim Funeral Rights in The West”, in *Journal of Contemporary Islamic Law*, vol. IX, n. 1, 2024, pp. 1-7.

IBN AL-ḤAJJĀJ, M., *Ṣaḥīḥ Muslim*, trad. inglese a cura di AL-KHATTAB, N., vol. II, Darussalam, Riyadh, 2007.

Il Corano, ed. a cura di VENTURA, A., trad. it. ZILIO GRANDI, I., Mondadori, Milano, 2010.

IBN ISHĀQ, H., *Il “Muḥtaṣar” o Sommario del diritto malechita*, trad. italiana a cura di GUIDI, I, SANTILLANA, D., vol. I, Ulrico Hoepli, Milano, 1919.

LANGE, C., *Last Judgment*, in FLEET, K., KRÄMER, G., MATRINGE, D., NAWAS, J., STEWART, D. J. (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, 3^a ed., Brill, versione online, 2018, https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_35811.

LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS; J. L., “El reconocimiento jurídico del Islam contemporáneo en España”, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, n. 43, 2017, pp. 1-41.

MANTECÓN SANCHO, J., “El Islam en España”, in *Conciencia y Libertad*, n. 13, 2001, pp. 57-89.

- , “El Islam en España: derechos personales y derechos colectivos”, in PÉREZ-MADRID, F., GAS AIXENDRI, M. (eds.), *La gobernanza de la diversidad religiosa. Personalidad y territorialidad en las sociedades culturales*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 19-42.

MAZZOLA, R., “Le istanze di libertà individuale”, in ZACCARIA, R., DOMIANELLO, S., FERRARI, A., FLORIS, P., MAZZOLA, R. (eds.), *La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 103-144.

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH, *Green Burial and Natural Organic Reduction Study*, 31 gennaio 2025, https://www.house.mn.gov/comm/docs/l_LUaLxRYUyhAhcUeth9og.pdf.

MORERAS PALENZUELA, J., “La repatriación funeraria como constante”, in *Cuestiones de pluralismo*, vol. III, n. 2, 2023, <https://doi.org/10.58428/MEUW1874>.

MORERAS, J., SOLÉ ARRARÁS, A., “Cossos sense repòs. Una proposta d’anàlisi de la mobilitat ‘post mortem’”, in *Revista d’Etnologia de Catalunya*, n. 43, 2018, pp. 110-126.

MORERAS, J., TARRÉS, S., *Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios*, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2013.

MOTILLA, A., “La protección de los lugares de culto islámicos”, in MOTILLA, A. (ed.), *Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 79-106.

MURANYI, M., *Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*, in FLEET, K., KRÄMER, G., MATRINGE, D., NAWAS, J., STEWART, D. J. (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, 3ª ed., Brill, versión online, 2018, https://doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30680.

OBSERVATORIO ANDALUSÍ, *Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31/12/2024*, UCIDE, Madrid, 2025.

PASCUA MATEO, F., “El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998”, in *Revista de Administración Pública*, n. 185, 2011, pp. 113-162.

RAMÍREZ NAVALÓN, R. M., “Los lugares de culto y lo cementerios”, in AA.VV., *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, pp. 119-134.

REGUEIRO GARCÍA, M. T., “Migración islámica y su influencia en la diversidad religiosa española actual”, in PÉREZ ÁLVAREZ, S., PELAYO OLMEDO, J. D., *Secularización, cooperación y derecho. Estudios en homenaje a la profesora Dra. D.ª Ana Fernández-Coronado González*, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Madrid, 2023, pp. 525-539.

RICCA, M., *Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

- , *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008.

ROCA FERNÁNDEZ, M. J., “Interpretación del término ‘inviolabilidad’ en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, de 3-I-1979”, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, n. 29, 2012, pp. 1-14.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., *Proceso para la tutela de los derechos fundamentales de la persona: tramitación procedimental*, in CASTILLEJO MANZANARES, R., MARTÍN CONTRERAS, L. (eds.), *El Proceso Administrativo (LJCA): Cuestiones Problemáticas. Procedimiento abreviado y procedimientos especiales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 451-484.

RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Los convenios entre las administraciones públicas y las confesiones religiosas*, Navarra Gráfica Ediciones, Berriozar, 2003.

- , “Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa”, in ÁLVAREZ CORTINA, A. C., RODRÍGUEZ BLANCO, M. (eds.), *La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio (comentarios a su articulado)*, Comares, Granada, 2006, pp. 49-95.

- , “Libertad religiosa y cementerios (primeras aproximaciones)”, in NAVARRO-VALLS, R., MANTECÓN SANCHO, J., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (eds.), *La libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, Iustel, Madrid, 2009, pp. 823-846.

- , *Régimen jurídico de cementerios y sepulturas*, Comares, Granada, 2015.

- , “Le pluralisme religieux dans les cimetières espagnols à la lumière du droit à une sépulture décente”, in FORNEROD, A. (ed.), *Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe*, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2019, pp. 93-114.

ROSSELL, J., “El Islam institucional en España”, in COMBALÍA, Z., DIAGO DIAGO, M., GONZÁLEZ-VARAS, A. (eds.), *Derecho islámico e interculturalidad*, Iustel, Madrid, 2011, pp. 303-330.

ROSÓN, J., TARRÉS, S., “Inmigración, integración y comunidades musulmanas”, in *Cuadernos de la Escuela Diplomática*, n. 48, 2013, *El Islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España*, pp. 249-260.

SACCHETTI, F., *La cultura della morte nell'Islam. Analisi del contesto italiano*, FrancoAngeli, Milano, 2024.

SALGUERO, Ó., “Cementerios musulmanes y derecho a la ciudad: necesidades y demandas de las comunidades musulmanas en España”, in *Revista del Museo de Antropología*, n. 16(3), 2023, pp. 323-334.

SALGUERO MONTAÑO, Ó., GIL-BENUMEYA FLORES, D., “Nuevas reivindicaciones de las comunidades musulmanas sobre la cuestión funeraria islámica: el caso del cementerio musulmán de Zaragoza”, in *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam*, vol. LXXIII, 2024, pp. 283-319.

SAMORÉ, I., “Ritratti di città. Considerazioni sull'Alterità religiosa e gli edifici di culto tra spazi giuridici interculturali e inedite mappature semantiche”, in *CALUMET - intercultural law and humanities review*, n. 19, 2024, pp. 76-117.

SÁNCHEZ GÓMEZ, R., “Las diligencias de entrada y registro en los templos y lugares de culto”, in *Laicidad y libertades*, n. 20, 2020, pp. 173-202.

SAQUE, S., *Las necesidades mortuorias por el rito musulmán: análisis comparativo entre Madrid, Francia y el Reino Unido, Informe del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid*, n. 4, aprile 2006.

SOUTO GALVÁN, E., “Cementerios y ritos funerarios”, in AA.VV., *Gestión pública del hecho religioso*, Editorial Dyckinson, Madrid, 2017.

TARRÉS CHAMORRO, S., "Ritos funerarios en el islam: la praxis entre los musulmanes de Sevilla", in *Zainak*, n. 28, 2006, pp. 429-446.

The Simplified Encyclopaedia of Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence (Fiqh), Osoul Global Center, Riyad, 2018.

The Translation of the Meanings of Sahîh Al-Bukhâri, trad. Inglese a cura di KHAN, M. M., vol. II, Darussalam, Riyadh, 1997.

VANTIN, S., "Vulnerabilità, morte e *pietas*. L'atto della sepoltura e le sue implicazioni giuridiche", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 21, 2019, pp. 57-69.

YARWOOD, R., SIDAWAY, J. D., KELLY, C., STILLWELL, S., *Sustainable deathstyles? The geography of green burials in Britain*, in *Geographical Journal*, vol. CLXXXI, n. 2, 2015, pp. 172-184.